

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					La Direttrice dell'Ufficio Bilancio
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

2

REGIONE  
 AUTONOMA  
 TRENINO-ALTO ADIGE



AUTONOME  
 REGION  
 TRENINO-SÜDTIROL

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**N.            56**

**Seduta del      8 aprile 2015**

**SONO PRESENTI:**

Ugo Rossi Arno Kompatscher <del>Violetta Plösch</del> Giuseppe Detomas Josef Noggler	Presidente Vice Presidente sostituto del Presidente Vice Presidente Assessori
Alexander Steiner	Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Misure organizzative per l'agevolazione della pubblicazione dei dati e dei documenti in formato aperto

Su proposta del Presidente Ugo Rossi  
 Segreteria della Giunta regionale  
 Ufficio Organizzazione e informatica

## La Giunta regionale

Visti:

la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;

il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che ha recepito la direttiva 2003/98/CE e ha attribuito alle amministrazioni la facoltà di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;

il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 18 ("amministrazione aperta") obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare come open data i dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 legge 241/1990 ad enti pubblici e privati;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che obbliga le amministrazioni alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;

la legge regionale 29 ottobre 2014, n.10, concernente "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché...Omissis...";

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", così come modificato e integrato, che fornisce una definizione di dati di tipo aperto e stabilisce che le Amministrazioni mettano a disposizione il patrimonio informativo del quale hanno la disponibilità e la titolarità attraverso l'uso di formati aperti e razionalizza il processo di valorizzazione del patrimonio informativo, obbligando le amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo;

la legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che regola il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la legge regionale 13 del 1993, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione Commissariale n. 95/2014 del 26 giugno 2014;

le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Garante Privacy, 12 giugno 2014;

Condivisa la valorizzazione del patrimonio informativo degli enti pubblici, come momento necessario:

all'impegno di trasparenza da parte dell'ente pubblico nei confronti della cittadinanza a garanzia di condizioni eque e non discriminatorie dell'accesso alle informazioni pubbliche,

all'avanzamento sul piano dell'attuazione e dell'integrazione delle agende digitali regionali e nazionale e delle pratiche di e-government,  
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini grazie all'opportunità di una maggiore conoscenza e partecipazione;

Ritenuto che, per trasformare i dati in informazioni, in conoscenza e in servizi, il patrimonio informativo pubblico deve essere considerato come una risorsa da mettere a disposizione di chiunque favorendo la creazione di valore aggiunto per l'intera collettività;

Preso atto che ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono "dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione";

Rilevato che in relazione a quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 52, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Regione è tenuta a pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in suo possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria;

Preso atto che a tale scopo:

l'Amministrazione regionale, con nota protocollo 0018663/21/10/2014-P ha richiesto l'adesione al progetto Open Data Trentino, curato dalla Provincia Autonoma di Trento, al fine di rendere disponibili e accessibili i dati di cui la Regione Autonoma Trentino Alto Adige è titolare in modo da consentirne il riutilizzo con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per rispondere alle prescrizioni normative di cui articoli 50 e 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

la Provincia Autonoma di Trento con nota protocollo P323/622641 del 24/11/2014 ha confermato la richiesta di adesione al progetto Open Data Trentino;

Ravvisato, pertanto, che la Regione già partecipa al catalogo dati.trentino.it, esponendovi i dati aperti di cui essa è titolare, secondo le modalità e le disposizioni delle "Linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici", approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2858 del 27 dicembre 2012, e relativi allegati ("Licenze standard per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici" e "Formati aperti e metadati per la diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici"), che la Regione condivide;

Ravvisato che saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti contenenti dati che la Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha acquisito o prodotto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e dei quali la medesima è titolare, o è nella piena disponibilità;

Ravvisato che:

in conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. 36 del 2006, e s.m.i., non saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti

istituzionali della Pubblica Amministrazione o che siano esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso, così come quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria;

l'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo sia, in ogni caso, condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

è stata già avviata un'iniziativa sperimentale per la trasformazione in formati di dati aperti di numerosi dataset presenti in formati non aperti sul sito web della Regione e ritenuto di voler proseguire tale attività ampliandone il campo di intervento, rendendola il più possibile sistematica;

Considerato che la Regione intende favorire la trasparenza amministrativa e il riutilizzo dei propri dati, garantendo al contempo la tutela della privacy, e che, pertanto, adotterà tutte le misure e gli strumenti necessari per il rilascio dei dati nel rispetto della disciplina a protezione dei dati personali;

Preso atto che nella sezione «Amministrazione trasparente», del sito istituzionale della Regione è stata realizzata la sotto sezione dati in formato aperto, che accede all'indirizzo [www.dati.trentino.it](http://www.dati.trentino.it) e alla piattaforma tecnologica per gli open data, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che salvo diversa indicazione, tutti i dati e i documenti pubblicati sul portale regionale sono da considerarsi dati di tipo aperto (ai sensi degli artt. 52 e 68 del CAD) e sono rilasciati con licenza standard per il riutilizzo CC-BY (Versione 2.5);

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

di confermare l'attività posta in essere dagli Uffici regionali ai fini dell'attuazione della normativa in tema di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e di altre normative di settore in merito alla pubblicazione di dati in formato aperto;

Al fine di garantire operatività concreta all'ambito di azione del presente provvedimento la Segreteria della Giunta regionale coinvolgerà le Strutture interessate nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico;

in tal senso ogni Ripartizione della Regione, in raccordo con l'Ufficio Organizzazione e informatica individuerà i dati pubblici che intende pubblicare in formato aperto, accompagnati dai relativi metadati per la loro pubblicazione sul sito web della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con Legge 17 Dicembre 2012, n. 221; e provvederà all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo con cadenza almeno annuale e stabilita in relazione alla tipologia di dati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE